

SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che la 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), il 12 giugno 2012, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Granaiola, Marcucci e Baldini, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati:

Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza *more uxorio*, l'elargizione di cui al comma 1 è assegnata al convivente *more uxorio* con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui al comma 3, lettera *a)*. In tal caso, ove coesistano il convivente *more uxorio* e il coniuge di cui al predetto comma 3, lettera *a)*, la somma complessiva non inferiore a euro 200.000 di cui al comma 2 è aumentata in misura pari all'importo attribuito al medesimo convivente. Tale importo, nei

limiti delle risorse di cui al comma 1, è determinato sommando l'importo attribuito al coniuge, al netto dell'eventuale quota dipendente dallo stato di necessità di quest'ultimo, e l'eventuale quota aggiuntiva determinata in relazione allo stato di necessità del convivente *more uxorio*.

3-ter. In mancanza dei beneficiari di cui al comma 3, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è attribuita ai parenti entro il terzo grado, nell'ordine di priorità derivante dal grado di parentela, una speciale elargizione determinata in misura complessivamente non superiore a euro 200.000 per ciascuna vittima»;

b) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora il mandato del commissario delegato scada prima che la procedura di assegnazione delle speciali elar-

gizioni di cui ai commi 1, 3-*bis* e 3-*ter* sia ultimata, il predetto mandato è prorogato automaticamente ai soli fini dell'attuazione delle relative procedure e fino alla conclusione delle medesime. Tale proroga non dà diritto a compensi, retribuzioni o altri emolumenti».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE